

STATUTO

**HOME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA TOGLIATTI 6/G

Numero REA: SS - 216588

Codice fiscale: 02934620903

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 69.763/39.762 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa denominata	
	"HOME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	La sede è fissata nel Comune di Sassari all'indirizzo risul-	
	tante dal Registro delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso	
	Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo	
	Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre	
	località.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche	
	prima della data di scadenza.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e at-	
	tuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e	
	quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni	
	stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto	
	compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo	
	V del codice civile, in materia di società a responsabilità	

limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale Home cooperativa sociale a responsa-	
	bilità limitata intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate	
	all'art. 7 del presente statuto finalizzato all'inserimento	
	lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto pre-	
	visto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n°	
	381 e successive modifiche, nonché le finalità civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di	
	procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire	
	agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni	
	per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio di parità di trattamento fra i soci coopera-	

	tori.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altre-	
	si adesione ad organismi associativi, economici o sindacali	
	che si propongono iniziative di carattere mutualistico, coope-	
	rativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferi-	
	mento, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, inten-	
	de realizzare i propri scopi sociali attraverso attività com-	
	merciali e/o di servizi e quelle previste dall'articolo 1,	
	della legge 381/91, e nell'articolo 17, comma 1, del d. lgs	
	112/2017 che abbiano ad oggetto le seguenti attività:	
	- vendita di generi alimentari, all'ingrosso e al dettaglio,	
	anche presso chioschi o altra struttura anche ambulante;	
	- gestione di ipermercati e megastore;	
	- gestione per conto proprio e/o di terzi di ristoranti, trat-	
	torie, tavole calde, spaghetterie, paninoteche;	
	- attività edilizia in generale, compresa l'attività di risa-	
	namento, ristrutturazione e restauro anche di edifici monumen-	
	tali;	
	- lavori di terra e opere connesse quali opere muratura e ce-	
	mento armato di tipo corrente;	
	- costruzione di edifici ed opere murarie in generale, anche	

	per la produzione e la distribuzione di energia;	
	- realizzazione, manutenzione e commercializzazione di impian-	
	ti tecnologici speciali e loro accessori, di impianti di ven-	
	tilazione, condizionamento e riscaldamento, di impianti igie-	
	nici, idrosanitari cucine, lavanderie e impianti del gas;	
	- vendita combustibili e prodotti in genere per il funziona-	
	mento degli stessi;	
	- realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici elet-	
	trici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;	
	- realizzazione e manutenzione di impianti di ascensore, scale	
	mobili e trasporti in genere;	
	- realizzazione e /o manutenzione di impianti pneumatici di	
	sicurezza;	
	- attività di consulenza e promozione di vendita di luce e	
	gas.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-	
	lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie	
	per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile	
	e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie,	
	compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a	

7 di 41

	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto	
	sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo conti-	
	nuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i	
	quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di presta-	
	zione da instaurare.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i	
	diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,	
	troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto, comunque delle vigenti	
	norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore	
	ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Leg-	
	ge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 <i>sep-</i>	
	<i>ties</i> disp. att. del codice civile.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge	
	Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito	
	dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve es-	

	sere posta in liquidazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge	
	381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone	
	svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che	
	siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinen-	
	ti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professio-	
	nale, possano partecipare direttamente ai lavori della Coope-	
	rativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'ar-	
	te o il mestiere corrispondenti alla specialità della Coopera-	
	tiva e abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-	
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della	
	società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	

sentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla

cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.

1.4 Soci Fruitori: sono persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Co-

perativa.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-

teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il no-

	minativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamen-	
	to;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta)	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,

	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello	
	statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI	

	SOCI COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale	
	categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codi-	
	ce civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'im-	
	presa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	

	cio speciale che non può comunque superare il limite di 5
	(cinque) anni;
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della Cooperativa;
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-
	riore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordina-
	ri.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-
	mazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-
	blea altri soci.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
	eletto amministratore.
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
	dall'articolo 2476 del codice civile.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
	e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per

	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presen-	
	te statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	
	sito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e	
	16.	
	ARTICOLO 14 - RECESSO	

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

che:

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-
to degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla
ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che,
a norma di legge e del presente statuto, legittimano il reces-
so.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale
e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedi-
mento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti
per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 9);	
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in	
	concorrenza con essa (salva specifica autorizzazione del con-	
	siglio di amministrazione) o che sia in conflitto d'interessi	
	rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-	
	to la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-

	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni attuative.	
	La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modali-	
	tà, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art.	
	4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislati-	
	va in materia.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codi-	
	ce civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
	ni del presente statuto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	

	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
	di cui all'art. 23 del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 19 del presente statuto;	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto	
	dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19	
	del presente statuto;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-	
	divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite	
	tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno, il primo esercizio solare scadrà il 31/12/2023.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-	
	le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice	
	civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i crite-	
	ri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mu-	
	tualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustreranno anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	

27 di 41

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da

	distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto di-	
	vieta di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leg-	
	gi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici	
	ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
	darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con let-	
	tera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle ob-	
	bligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-	
	mo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le pro-	
	prie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasfe-	
	rimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, proporre opposizione al Tribunale competente.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo o revisore se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-	
	conda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo	
	la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro	
	dei soci, per lettera raccomandata, mail o con altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	

	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-	
	tale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo	
	o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Pre-	
	sidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e	
	degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizio-	
	ne. Se gli amministratori o l'organo di controllo o il reviso-	
	re, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conser-	
	varsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione e di tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini	
	più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente	
	statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei	
	voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta	

stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - lo scioglimento della società;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del risultato e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

	4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	5. le modificazioni dello statuto;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	

	rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scio-	
	glimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente	
	statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote	
	sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria specia-	
	le si rinvia all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-	
	ferite più di due deleghe.	
	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	

	non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice - Presidente.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	

	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, all' organo di controllo o revisore, se nomi-	
	nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo o revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	

	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei so-	
	ci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione ap-	
	provata dall'organo di controllo se nominato, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coopera-	
	tori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'As-	
	semblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di am-	
	ministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può de-	

	legare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi	
	componenti.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i poteri.	
	Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono	
	affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vi-	
	cepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	ARTICOLO 35/A	
	COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.	
	Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la	
	società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un col-	
	legio sindacale.	
	In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre mem-	
	bri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio	
	sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del	
	collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o	
	sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o	

	sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo	
	contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406 e 2407 cod. civ..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 35/b	
	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.)	
	il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato	
	decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	

	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordina-	
	ria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	

	sto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-	
	re.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-	
	razione nonché le disposizioni in materia di società per azio-	
	ni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	F.TO CHESU SAMUELA	
	F.TO PINNA ANNA	
	F.TO MELIS PIER PAOLO	
	F.TO SPANU LUCA	
	F.TO NIEDDU ANDREA	
	F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO	